VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 Data 30.05.2012

OGGETTO:	APPROVAZIONE	REGOLAMENTO	IMPOSTA	MUNICIPALE
PROPRIA				

L'anno duemiladodici il giorno 30 del mese di maggio Sala Consiliare del Comune ubicata nei locali dell'Ex Montegranatico convocato con apposito avviso il Consiglio Comunale in prima convocazione si è riunito nelle persone dei signori:

	Presente	Assente
COLLU ALESSANDRO		
URPI ALBERTO		
LEANZA MANTEGNA SALVATORE CARLO		
LECIS MARCELLO		
CELLINO ALBERTO		\boxtimes
MEDDA CARLA		
FENU VINCENZANGELA		
PALA SALVATORE		
USAI PAOLO		
PODDA MASSIMILIANO		
STERI DONATELLA		
PISCI MARIANO		\boxtimes
MATTA LUIGI		
CONGIA CARLO		
PISANU GIUSEPPE		
PILLONI ERNESTO		
MACCIONI ROBERTA		
PADERI MASSIMILIANO		
MANCOSU ANTONIO		
TATTI GIUSEPPE		
BANDINU OMERO		\boxtimes
Presenti n. 17 Assenti n. 4		

Con l'assistenza del VICESEGRETARIO Marco Zedda.

Il Presidente, Massimiliano Podda assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione;

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 con il quale all'articolo 8 e 9 è istituita e applicata l'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014 che sostituisce per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazione nella legge 22/12/2011 n.214 ed in particolare l'articolo 13 che anticipa in via sperimentale a decorrere dal 01/01/2012, l'imposta municipale propria istituita con Dlgs 23/2011;

Visto il Decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 come convertito nella legge 26 aprile 2012 n. 44 che ha introdotto ulteriore modificazioni all'imposta municipale propria;

Ritenuto necessario approvare apposito regolamento per la gestione dell'imposta;

Visto il regolamento allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere tecnico contabile favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario;

PROPONE

Di approvare l'allegato regolamento per la gestione dell'imposta municipale propria istituita e applicata con gli articolo 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 e anticipata in via sperimentale dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201 convertito nella legge 22/12/2011 n.214 con modificazioni, nonché dal Decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito nella legge 26 aprile 2012 n. 44;

COMUNE DI SANLURI PROVINCIA DI MEDIO CAMPIDANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **35** Del **30/05/2012**

Ufficio UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

PARERI DI CUI ALL'	4RT. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	IL Responsabile Frau Anna Maria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE
	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Frau Anna Maria

REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Articolo 1 : Ambito di applicazione	2
Articolo 2 : Soggetti passivi	2
Articolo 3 : Determinazione della base imponibile	
Articolo 4 : Aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti ed imprendit	ori
agricoli	3
Articolo 5: Definizione del valore delle aree edificabili	3
Articolo 6 : Determinazioni delle aliquote e delle detrazioni di imposta	4
Articolo 7 : Detrazione applicabile all'abitazione principale e alle relative pertinenze) 4
Articolo 8 : Immobili assimilati all'abitazione principale	5
Articolo 9 : Esenzione sugli immobili utilizzati da enti non commerciali	5
Articolo 10 : Aree fabbricabili divenute inedificabili	5
Articolo 11: Riduzione della base imponibile	6
Articolo 12 : Modalità e Termini di presentazione della dichiarazione	6
Articolo 13 : Periodicità e versamento	
Articolo 14 : Compensazione	8
Articolo 15 : Accertamento	9
Articolo 16 : Sanzioni e Interessi	
Articolo 17 : Rateizzazione accertamenti	
Articolo 18 : Accertamento con adesione	10
Articolo 19 : La riscossione coattiva	10
Articolo 20 : Incentivi per il personale addetto alla liquidazione e all'accertamento)
	10
Articolo 21 : Entrata in vigore	11

Articolo 1 : Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446, disciplina l'imposta municipale propria I.M.P., di cui agli articoli 8, 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e s.m.i., e all'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011 e dal D.L. 2 marzo 2012 n.16 convertito nella legge 26/4/2012 n.44
- 2. L'imposta Municipale Propria (Imp) si applica, nell'ambito del Comune di Sanluri secondo le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato e secondo le disposizioni del presente Regolamento.
- 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento vigenti e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Articolo 2 : Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta municipale propria il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, fatte salve le disposizioni degli articoli seguenti del presente regolamento

Articolo 3 : Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile dell'Imp, così come previsto dall'art. 13 comma 3, 4, 5 del D.L. 201 del 06/12/2011 è costituita dal valore dell'immobile così determinato:

- per i fabbricati iscritti in catasto: applicando alla rendita catastale vigente al 1

gennaio dell'anno d'imposizione rivalutata del 5% i seguenti moltiplicatori:

Categorie	Coefficienti	
Gruppo catastale A (con esclusione dell'A/10)	160	
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160	
Gruppo catastale B	140	
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140	
Categoria catastale A/10	80	
Gruppo catastale D (con esclusione della D/5)	60 (65 dal 1/1/2013)	
Categoria catastale D/5	80	
Categoria catastale C/1	55	

- <u>per i terreni agricoli:</u> applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135 ovvero pari a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, nonché per quelli non coltivati.
- <u>per le aree edificabili:</u> valore venale in comune commercio al 1° gennaio de ll'anno di imposizione, avendo riguardo: alla zona territoriale di ubicazione; all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul

mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In prima applicazione il valore è determinato con il presente regolamento.

- in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata comunque fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992): fino all'anno nel quale vi è l'iscrizione in catasto con attribuzione della rendita, al 1° gennaio dell'anno d'imposizione ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, valore secondo le scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, moltiplicato per i coefficienti stabiliti annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore contabile è determinato sulla base delle scritture del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati per il calcolo.
- per i fabbricati rurali non iscritti al catasto fabbricati: nelle more dell'accatastamento e, quindi della proposizione ovvero dell'attribuzione della rendita, la base imponibile è determinata sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. L'imposta verrà corrisposta a titolo di acconto salvo conguaglio a saldo determinato con la rendita attributita.

Articolo 4 : Aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

- 1. Sono considerati terreni agricoli, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, se si verificano le seguenti condizioni:
- a) sui terreni persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura e all'allevamento di animali;
- b) il possessore deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9/1/1963 n. 9, ex SCAU ora INPS Sezione previdenza agricola con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia:
- 2. La finzione giuridica di trattamento delle aree edificabili come terreni agricoli decade con il cessare di una delle condizioni sopra richiamate.

Articolo 5 : Definizione del valore delle aree edificabili

- 1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1 gennaio dell'anno di imposizione ed è determinato dal contribuente avuto riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta comunale determina periodicamente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 01 gennaio, ai sensi della lettera g dell'art. 59 del D. Lgs. 446/1997, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, per zone omogenee. I valori approvati producono effetti fino a successiva formale modifica o variazione e costituiscono limite per l'attività di accertamento svolta dall'Ufficio

preposto, tenuto al recupero dell'imposta solo in presenza di versamenti calcolati su valori inferiori rispetto a quelli determinati dal Comune.

3. Qualora il Contribuente abbia versato l'imposta dovuta per un'area fabbricabile in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo non si procederà in alcun caso a rimborso.

3. In sede di prima applicazione il valore delle aree edificabili è così determinato:

N.	ZONA Imu	RIFERIMENTO ZONA AL PIANO DI FABBRICAZIONE	VALORE AL MQ
1	centro storico urbanizzato	"a" centro storico	116,50
2	centro abitato urbanizzato	"b1" completamento intensivo	161,00
3	semi periferia urbanizzata	"b2" completamento semiestensivo; "c" espansione residenziale	100,00
4	semi periferia urbanizzata	"g2" area di uso pubblico; "d/a" artigianale fra la s.s. 131 e l'abitato comprese nel piano di lottizzazione convenzionato o con edificazione in atto.	84,00
5	periferia non urbanizzata	"c" espansione residenziale; "g2" area di uso pubblico; "d/a" artigianale fra la s.s. 131 e l'abitato non comprese in un piano di lottizzazione convenzionato o non vi sia edificazione in atto	19,50
6	fuori dal centro abitato aree destinate alla produzione	"d/b" artigianale oltre la s.s. 131 e nel nucleo presso il crocevia Villasanta comprese in un piano di lottizzazione convenzionato o con edificazione in atto	39,00
7	fuori dal centro abitato aree destinate alla produzione	"d/b" artigianale oltre la s.s. 131 e nel nucleo presso il crocevia villasanta non comprese in un piano di lottizzazione convenzionato o con edificazione in atto	10,00
8	sanluri stato	zone che in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'imposizione tributaria sono considerati non agricoli	1,50

Articolo 6 : Determinazioni delle aliquote e delle detrazioni di imposta

- 1. Le aliquote e le detrazioni da applicare per la determinazione dell'imposta municipale propria sono stabilite annualmente con Deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201 del 06/12/2011, nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti.
- 2. La mancata determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta rende applicabili le aliquote e detrazioni in vigore nel periodo d'imposta precedente.
- 3. Per il primo anno di entrata in vigore dell'imposta municipale propria la mancata approvazione delle aliquote entro la scadenza prevista per il versamento dell'acconto dell'imposta municipale propria, rende applicabili le aliquote stabilite per legge, salvo conguaglio con la rata a saldo dell'imposta dovuta calcolata con le aliquote deliberate.

Articolo 7 : Detrazione applicabile all'abitazione principale e alle relative pertinenze

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono, le detrazioni e le riduzioni previste dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201 del 6/12/2011, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta sulle stesse, con le modalità e variazioni eventualmente previste

dalla Deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si deliberano annualmente aliquote, agevolazioni e detrazioni.

- 2. Si considera unità immobiliare adibita ad <u>abitazione principale</u> l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile
- 3. Si considerano <u>pertinenze</u> dell'abitazione principale, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Qualora il soggetto passivo sia proprietario di più unità immobiliari appartenenti alla medesima categoria catastali C/2, C/6, C/7, si considerano pertinenze quelle posizionate a minor distanza dall'abitazione principale, indipendentemente dalla rendita catastale attribuita.
- 4. Se la sussistenza del requisito dell'abitazione principale si verifica solo per una parte dell'anno, la detrazione va rapportata allo stesso periodo.

Articolo 8 : Immobili assimilati all'abitazione principale

- 1. Gli immobili assimilati all'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione prevista dall'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 sono i seguenti:
 - a) l'abitazione che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata ad uno solo dei coniugi, a condizione che il coniuge non assegnatario della casa coniugale non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove ubicata la casa coniugale. La detrazione verrà calcolata in proporzione alla quota posseduta.
 - b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Articolo 9 : Esenzione sugli immobili utilizzati da enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1 lettera 1) del D.Lgs 504/92, relativa agli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Articolo 10 : Aree fabbricabili divenute inedificabili

- 1. Su istanza del contribuente, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata su aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi.
- 2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata e quanto dovuto se la base imponibile si fosse determinata come terreno agricolo.
- 3. L'istanza di rimborso deve essere presentata a pena di decadenza entro un termine di cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile.

Articolo 11 : Riduzione della base imponibile

- 1. La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'interesse storico o artistico è autocertificato dal contribuente riportando gli estremi della dichiarazione notificata dal Ministero competente;.
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione degli estremi della dichiarazione di inabilità o inagibilità rilasciata dagli organi competenti.
- 2. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione sono individuabili nei seguenti interventi edilizi previsti dall'articolo 31 lettera c) e d) della legge 5.8.1978 n.457:
 - interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

Articolo 12: Modalità e Termini di presentazione della dichiarazione

- 1. I contribuenti che hanno già regolarmente dichiarato gli immobili ai fini ICI non devono presentare la dichiarazione d'imposta minucipale propria.
- 2. La dichiarazione presentata dovrà essere conforme al modello ministeriale e la compilazione dovrà attenersi alle specifiche istruzioni annualmente approvate.
- 3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determianzione dell'imposta.
- 4. Il contribuente non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione Imp nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le

procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico (MUI)¹.

- 5. L'obbligo della dichiarazione permane:
- qualora il contribuente intenda beneficiare di un'aliquota diversa dall'aliquota ordinaria, per applicazione di agevolazioni o riduzioni;
- per dichiarare il sussistere di requisiti per beneficiare di esenzione nonché per dichiare l'eventuale perdita di diritto all'esenzione stessa;
- in presenza di un atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto avente ad oggetto un'area fabbricabile. In questi casi l'informazione relativa al valore dell'area deve essere sempre dichiarata dal contribuente, mentre non deve essere presentata la dichiarazione Imp nel caso di alienazione di un'area fabbricabile, purché non sia mutato il suo valore in comune commercio rispetto a quello dichiarato in precedenza;
- in presenza di immobili non ancora iscritti in catasto, la cui base imponibile viene determinata sulla base di una rendita presunta;
- in presenza di immobile oggetto di locazione finanziaria;
- in presenza di immobile oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- qualora l'immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica di bene strumentale all'attività agricola;
- in presenza di fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
- in presenza di immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio:
- relativamente all'immobile su cui è intervenuta riunione di usufrutto;
- relativamente all'immobile su cui ci si avvale del diritto di abitazione quale coniuge superstite;
- qualora si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge.
- in presenza di immobile oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
- in presenza di immobile oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
- 6. La dichiarazione deve essere inoltrata al Comune:
- a) in busta chiusa, tramite il servizio postale, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in tal caso farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante;
- b) consegnata direttamente al Comune. In tal caso al contribuente sarà rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione;
- c) via mail con posta certificata, all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio tributi del Comune indicato sul sito ufficiale del Comune di Sanluri;;

Articolo 13 : Periodicità e versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 gg è computato per intero.

¹ Il MUI è il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

Tutti i notai utilizzano obbligatoriamente il MUI:

dal 15 giugno 2004 per:

[–] gli atti di compravendita di immobili;

[–] gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

dal 1° giugno 2007 per tutti gli altri atti formati o autenticati da detta data.

- 2. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 3. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso avviene in due rate, scadenti al 16 giugno e al 16 dicembre; fatta salva la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Qualora entro la scadenza della prima rata non siano state deliberate dal Comune le aliquote da adottare nell'anno in corso, il versamento in acconto dovrà essere effettuato adottando le aliquote vigenti per l'anno precedente, con obbligo di conguaglio alla scadenza del 16 dicembre.
- 4. Il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del D.Lgs n. 446/97, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997, con modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
- 5. I versamenti relativi all'Imposta municipale propria effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e a condizione che vengano comunicati i nominativi dei soggetti interessati. In caso di insufficiente o tardivo versamento, ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.
- 6. Per gli immobili compresi negli attivi di procedure di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa si applicano, relativamente ai versamenti, le disposizioni di cui all'art. 10, comma 6, del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504.
- 7. Il versamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se superiore a detto importo (L. 27/12/2006 n. 296 art.1 comma 166).
- 8. Non si procede al versamento quando l'imposta annua da versare non è superiore a ... €; nel caso di versamento congiunto, la disposizione si riferisce ad ogni singolo soggetto passivo (L. 27/12/2006 n. 296 art. 1 comma 168).

Articolo 14: Compensazione

- 1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dell'Imposta Municipale Propria, secondo le seguenti modalità:
- a) Il contribuente, nei termini di versamento dell'Imp, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso;
- b) Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima dei sessanta giorni precedenti alla scadenza del pagamento, una istanza di compensazione contenente almeno i seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale del contribuente
- credito di imposta
- l'imposta dovuta al lordo della compensazione
- il dettaglio delle eccedenze compensate e da compensare distinte per anno d'imposta
- copia dei versamenti effettuati che generano il diritto al rimborso
- c) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
- 2. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di riscossione coattiva dell'imposta.
- 3. Le istanze di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo.

4. Nel caso in cui la compensazione effettuata risulti inesatta, il Comune procederà a recuperare le somme indebitamente compensate con provvedimento sanzionatorio.

Articolo 15: Accertamento

- 1. L'ufficio tributi, entro e non oltre il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione e fatte salve eventuali ulteriori proroghe concesse dalla legislazione nazionale, provvede a notificare al soggetto passivo o ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, gli atti di accertamento in rettifica o d'ufficio del tributo o del maggior tributo dovuto, nonché il provvedimento di irrogazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente e dall'apposito regolamento.
- 2. Oltre alle sanzioni, al maggior tributo e agli interessi , quando dovuti, contestualmente agli avvisi di accertamento, o di irrogazione delle sanzioni, vengono addebitate al contribuente le spese sostenute per la notifica di tutti gli atti inerenti.
- 3. L'importo dovuto è pagato a saldo entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di accertamento. Decorso tale termine si procederà con la riscossione coattiva

Articolo 16 : Sanzioni e Interessi

- 1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta Municipale propria sono applicate, in conformità ai decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche e integrazioni.
- 2. Gli interessi sono calcolati al tasso di interesse legale
- 3. Il medesimo tasso di interesse verrà applicato sia per i provvedimenti sanzionatori, che per i provvedimenti di rimborso.

Articolo 17: Rateizzazione accertamenti

- 1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta, su richiesta dell'interessato, da presentarsi entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento, può concedere in caso di temporanea situazione di difficoltà, la rateizzazione del debito relativo agli avvisi di accertamento che il richiedente indicherà nell'istanza. Il richiedente dovrà altresi indicare nell'istanza, il numero delle rate con cui intende assolvere al pagamento, nel limite di quelle massime previste nel successivo comma 2
- 2. La rateizzazione sarà concessa per accertamenti qualora l'importo complessivo, oggetto della richiesta sia superiore a € 250,00 e sarà suddiviso in :
- max 12 rate mensili costanti con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dalla data di notificazione degli atti oggetto di rateizzazione se l'importo da rateizzare supera € 2.000,00;
- max 8. rate mensili costanti con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dalla data di notificazione degli atti oggetto di rateizzazione se l'importo da rateizzare è compreso tra € 1.000,00 e € 1.999,99;
- max 4. rate mensili costanti con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dalla data di notificazione degli atti oggetto di rateizzazione se l'importo da rateizzare è compreso tra € 250,00 e € 999,99;
- 4. Qualora l'importo dilazionato superi i € 2.000,00(duemila euro), il contribuente, per l'ottenimento della rateizzazione, è tenuto a prestare garanzia, a mezzo polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, per l'importo rateizzato, oltre agli interessi legali ed eventuali spese di recupero credito, per il periodo di rateizzazione dell'importo, aumentato di sei mesi.

Copia della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria dovrà essere consegnata all' Ufficio tributi entro 7 giorni dal versamento della prima rata, unitamente alla ricevuta del versamento stesso.

- 5. E' obbligo del contribuente far pervenire all' Ufficio copia dei versamenti effettuati entro i 7 (sette) giorni successivi al pagamento. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Qualora non vi provveda l'ufficio provvederà al recupero coattivo delle somme dovute.
- 6. Il provvedimento di rateizzazione verrà determinato con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente

Articolo 18: Accertamento con adesione

1. Al fine di favorire la definizione della procedura di accertamento relativa all'imposta comunale sugli immobili, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione che sarà disciplinato con apposito regolamento sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Articolo 19: La riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910

Articolo 20 : Incentivi per il personale addetto alla liquidazione e all'accertamento dei tributi

- I. Ai sensi dell'art.3, comma 57, della legge 23.12.1996, n. 662 e dell'art. 59, primo comma, lettera p), del D. Lgs. 446/97, al fine di incentivare l'attività di controllo, vengono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'attività di recupero evasione mediante emissione di accertamenti in rettifica o d'ufficio relativi all'Imposta Municipale Propria, in servizio presso l'ufficio tributi.
- 2. Il compenso erogato è pari al 10 % (...percento) delle somme effettivamente incassate dall'ente comunale per il periodo oggetto di attribuzione del compenso. Per "somme" si intende l'intero ammontare accertato e pagato dal contribuente, comprensivo di interessi e sanzioni calcolate, per quanto riguarda queste ultime, tenendo conto della loro misura ridotta sulla base delle agevolazioni spettanti al contribuente.
- 3. La misura del compenso viene determinata in via provvisoria, ed inserita nel bilancio annuale e pluriennale di previsione, tenendo presente l'ammontare degli importi degli accertamenti dell'Imp inseriti nel bilancio annuale e pluriennale di previsione e facendo riferimento, per ciò che riguarda la parte del compenso riferita alle somme effettivamente introitate a previsioni di gettito collegate anche a serie storiche percentuali relative all'introitazione di somme per gli accertamenti dell'Imp.
- 4. Il compenso può essere attribuito a tutti i dipendenti, di ruolo o a tempo determinato, che prestano servizio, presso l'Ufficio Tributi nel corso dell'anno preso a riferimento per l'erogazione del compenso, in proporzione al'effettivo apporto all'attività di controllo e recupero evasione relativa all'Imposta Municipale Propri, misurato dall'importo accertato e riscosso. Il compenso è attribuito ai dipendenti con le seguenti percentuali sulla base delle diverse fasi:

attività istruttoria e front office 43% attività di coordinamento 40%

notifica o spedizione raccomandata 2%

contenzioso 10% supporto altri uffici 5%

- 5. Il Funzionario Responsabile del Tributo può attribuire compensi incentivanti a dipendenti non appartenenti all'Ufficio Tributi, che nel corso dell'anno preso a riferimento per l'erogazione del compenso, hanno collaborato con l'Ufficio Tributi per l'esercizio dell'attività di controllo e recupero evasione relativa all'Imposta Municipale Propria, in relazione all'effettivo periodo di collaborazione e alla tipologia di collaborazione prestata;
- 6. Il Funzionario dell'area Gestione Risorse provvede con proprio decreto a ripartire le somme in via preventiva tra i vari dipendenti e funzionari dell'ufficio, l'ammontare del premio per ciascun dipendente è da intendersi al lordo di ogni ritenuta fiscale e previdenziale a suo carico. Sono escluse le ritenute previdenziali a carico dell'Ente per le quali viene fatta apposita previsione in bilancio.

Articolo 21 : Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1°ge nnaio 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

Visti i pareri, sulla proposta di deliberazione suriportata espressi ai sensi dell'art.49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs №267 del 18.08.2000:

Del Responsabile del Servizio Economico Finanziario favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

SENTITI GLI INTERVENTI

Del Vice Sindaco Urpi Alberto che provvede ad illustrare il contenuto del regolamento;

Del Consigliere Paderi Massimiliano il quale sostiene che sono considerate come seconde case quelle di proprietà dei residenti all'estero ,chiede che vengano considerate come 1° case;

Del Consigliere Tatti Giuseppe che interviene sul regolamento e sulle aliquote, anticipa il suo voto contrario. Inoltre si sofferma sul valore delle aree edificabili.

Del Sindaco Collu Alessandro che risponde al Consigliere Tatti sui criteri relativi alla valutazione delle aree edificabili;

Il Consigliere Lecis Marcello chiede chiarimenti e interviene sulla 2° casa dei residenti all'estero;

Il Consigliere Matta Luigi si manifesta d'accordo sulla eliminazione della polizza fideiussoria sulla rateizzazione:

Il Consigliere Maccioni Roberta non si manifesta d'accordo sulla considerazione come seconda casa quella di proprietà dei residenti all'estero.

Il Consigliere Paderi Massimiliano interviene di nuovo sulla legislazione e sul regolamento IMU

Con votazione espressa in forma palese che ottiene il seguente risultato:

Voti favorevoli n.14

contrari n.1(Tatti)

astenuti n.2 (Mancosu - Maccioni)

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione Con separata votazione espressa in forma palese che ottiene il seguente risultato: Voti favorevoli n.14 contrari n.1(Tatti) astenuti n.2 (Mancosu - Maccioni)

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.lgs 267/2000;

Il Presidente del Consiglio (Dott. Podda Massimiliano)

Il Segretario (Dott. Zedda Marco in qualità di Vice Segretario)